

Bruxelles, 2.9.2014
COM(2014) 543 final

2014/0251 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
per quanto riguarda la compilazione di un elenco di 15 arbitri che agiscono per il
protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Corea, dall'altra**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo di libero scambio (ALS) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra¹ è applicato in via provvisoria da luglio 2011. Nel quadro dell'ALS le parti hanno concluso il protocollo sulla cooperazione culturale (nel seguito "il protocollo"), che ha istituito un quadro nell'ambito del quale le parti cooperano per agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi, e per migliorare le condizioni applicabili a detti scambi.

In deroga alle disposizioni istituzionali dell'ALS, il comitato per il commercio non ha competenza per quanto riguarda il protocollo. È invece il comitato per la cooperazione culturale, istituito nell'ambito del protocollo e composto di alti funzionari delle amministrazioni di ciascuna parte, che esercita tutte le funzioni del comitato per il commercio per quanto riguarda il protocollo, laddove queste funzioni siano pertinenti ai fini dell'attuazione del protocollo medesimo. Il comitato per la cooperazione culturale si è riunito per la prima volta il 5 dicembre 2013 a Bruxelles e in tale occasione le parti hanno condiviso informazioni sulle rispettive basi giuridiche e attività culturali.

Con il protocollo le parti hanno concordato, tra l'altro, di istituire un collegio arbitrale composto di 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro in caso di controversia tra le parti. Ciascuna delle parti deve proporre a tal fine cinque persone. Le parti devono inoltre indicare cinque persone, che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte, che avranno il compito di presiedere il collegio arbitrale.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Gli Stati membri sono stati consultati in varie occasioni mediante il comitato per gli affari culturali del Consiglio per individuare i possibili arbitri per la risoluzione di controversie sorte nell'ambito del protocollo. In seguito all'invito rivolto ai membri del comitato il 30 luglio 2013 sono stati proposti per l'incarico di arbitri UE sette nominativi.

La Commissione europea ha ricevuto l'elenco degli arbitri coreani il 7 aprile 2014.

L'elenco degli arbitri né UE né coreani è stato compilato in seguito alle consultazioni con le delegazioni dell'UE all'OCSE e all'UNESCO (a Parigi) e alle Nazioni Unite (Ginevra) nonché con la parte coreana.

Gli arbitri sono stati selezionati sulla base dei criteri seguenti:

- indipendenza: gli arbitri non sono collegati al governo di una parte ed esercitano le funzioni a titolo personale, senza accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo riguardo alle questioni attinenti alla controversia. I

¹ GUL 127 del 14.5.2011, pag. 6.

membri del governo delle parti e i funzionari delle istituzioni dell'Unione non possono essere considerati indipendenti;

- rispetto del codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori (allegato 14-C dell'accordo di libero scambio);
- formazione in relazioni internazionali e/o laurea in diritto internazionale;
- eventuale esperienza nel gestire casi in ambito culturale e audiovisivo, preferibilmente, anche in un contesto internazionale;
- eventuale esperienza in arbitrati nell'ambito del commercio internazionale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La procedura per la costituzione del collegio arbitrale è disciplinata dall'articolo 3 bis del protocollo. Le diverse fasi previste sono state completate, come illustrato sopra.

Come indicato all'articolo 3 bis, lettera c), "il comitato per la cooperazione culturale compila un elenco di quindici persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro." A norma dell'articolo 11 del regolamento interno del comitato per la cooperazione culturale, quest'ultimo adotta la decisione relativa alla compilazione dell'elenco di 15 arbitri, di comune accordo tra le parti (cfr. progetto in appresso).

A tal fine è necessaria una decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la compilazione di un elenco di 15 arbitri che agiscono per il protocollo a norma dell'articolo 6 della decisione 2011/265/UE del Consiglio,.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

non applicabile

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

non applicabile

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
per quanto riguarda la compilazione di un elenco di 15 arbitri che agiscono per il
protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Corea, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
- (2) Tali negoziati sono stati portati a termine e il 6 ottobre 2010 è stato siglato un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra² ("l'accordo"). L'accordo contiene un protocollo sulla cooperazione culturale ("il protocollo") che, conformemente al suo articolo 1, istituisce il quadro nell'ambito del quale le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali.
- (3) A norma dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo, quest'ultimo è applicato in parte in via provvisoria con la decisione 2011/265/UE del Consiglio³ ("la decisione") a partire dal 1° luglio 2011, in attesa dell'espletamento delle procedure per la sua conclusione. A norma dell'articolo 6 della decisione, la posizione che l'Unione deve adottare nel comitato per la cooperazione culturale ("il comitato") in merito a decisioni aventi effetti giuridici è determinata dal Consiglio, che delibera nei modi stabiliti dal trattato.
- (4) A norma dell'articolo 3 bis del protocollo "il comitato per la cooperazione culturale compila un elenco di quindici persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro."

² GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

³ Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1)

- (5) L'Unione dovrebbe stabilire quale posizione adottare riguardo alla compilazione dell'elenco di arbitri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel al comitato per la cooperazione culturale istituito in base al protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione dell'elenco di quindici arbitri, si basa sul progetto di decisione del comitato per la cooperazione culturale allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*